

Regolamento Didattico (Parte Generale) del corso di laurea in Chimica e Tecnologie Chimiche (coorte 2025/26)

Art.	Titolo	Rif. al Regolamento Didattico di Ateneo	
Art. 1	Premessa ed ambito di competenza	Art. 25	<p>Il presente Regolamento, in conformità allo Statuto ed al Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina gli aspetti organizzativi dell'attività didattica del corso di laurea in Chimica e Tecnologie Chimiche, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta da altre fonti legislative e regolamentari.</p> <p>Il Regolamento didattico del corso di laurea in Chimica e Tecnologie Chimiche, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del Regolamento Didattico di Ateneo, è deliberato, a maggioranza dei componenti, dalla competente struttura didattica (attualmente CCS in Chimica) e sottoposto all'approvazione del Consiglio del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, sentita la Scuola di Scienze MFN, in conformità con l'ordinamento didattico vigente.</p>
Art. 2	Requisiti di ammissione. Modalità di verifica	Art. 17	<p>Il CdS è un corso di laurea ad accesso libero, per iscriversi al quale è sufficiente un diploma di maturità (o titolo estero riconosciuto equivalente). Il CdS ha individuato le conoscenze in ingresso considerate indispensabili per una proficua frequenza del percorso formativo. Lo strumento pianificato per verificare le conoscenze iniziali è il test di autovalutazione TE.L.E.MA.CO (TEst di Logica E MATEMATICA e Comprensione verbale), organizzato secondo le modalità stabilite dall'Ateneo. Per questo CdS tale test è impostato in modo da comprendere un nucleo comune, volto ad accertare le competenze di base di comprensione di testi in lingua italiana e capacità di ragionamento logico, e dalla sezione specifica volta ad accertare le competenze di base di matematica e logica e la loro applicazione alle scienze sperimentali, definita estensione-M). Agli studenti che non superano (o non sostengono) il test vengono assegnati gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), che possono soddisfare automaticamente superando gli esami degli insegnamenti considerati prioritari dal CdS oppure superando il test TE.S.E.O. (TEst di Soddisfaccimento di Eventuali OFA). Per sostenere quest'ultimo è necessario seguire il corso di recupero in autoformazione, appositamente programmato, PER.S.E.O (PERcorso di Supporto per Eventuali OFA), che è erogato attraverso la piattaforma AulaWeb senza nessuna limitazione temporale di accesso.</p> <p>Per gli studenti disabili e gli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (D.S.A.) saranno previste specifiche modalità di verifica, a seguito di richiesta e delle certificazioni indicate dalle disposizioni di Ateneo.</p> <p>Nell'ottica degli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo 2021-2026, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo strategico 1 che intende valorizzare la dimensione internazionale della didattica, anche la conoscenza della lingua inglese è considerata un requisito essenziale per la frequenza di un corso universitario: gli studenti non esonerati devono quindi sostenere anche il test di inglese in occasione di TE.L.E.MA.CO o in una sessione separata in caso di esonero da quest'ultimo test.</p>

			Nella stessa ottica rientra il requisito della conoscenza della lingua italiana per gli studenti stranieri: per iscriversi a TE.L.E.MA.CO essi devono presentare una valida certificazione o superare un test di italiano di livello A2. Qualora il livello linguistico accertato sia almeno A2, ma non B2, gli sarà attribuito un O.F.A. e dovrà obbligatoriamente frequentare un corso di italiano commisurato al proprio livello fino al raggiungimento del livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Alla conclusione del corso di italiano lo studente sarà sottoposto a ulteriore verifica: in caso l'O.F.A. relativo alla conoscenza della lingua italiana non sia assolto entro il termine stabilito per la presentazione del piano di studi del secondo anno, lo studente sarà iscritto in qualità di ripetente.
Art. 3	Ammissione ad anni successivi al primo		Per l'iscrizione al secondo anno è necessario aver sostenuto con esito positivo l'esame di Chimica Generale e Inorganica e aver acquisito almeno 30 CFU in totale entro il 30 settembre 20XX per l'iscrizione nell'anno accademico 20XX/XX+1. Se queste condizioni non saranno soddisfatte lo studente dovrà iscriversi come ripetente al primo anno. Per l'iscrizione al terzo anno è necessario aver acquisito almeno 60 CFU in totale entro il 30 settembre 20XX per l'iscrizione nell'anno accademico 20XX/XX+1. Se queste condizioni non saranno soddisfatte lo studente dovrà iscriversi come ripetente al secondo anno.
Art. 4	Attività Formative	Art. 25, commi 2 e 3	L'ordinamento didattico definisce, in alcuni casi, intervalli di crediti per le varie tipologie di discipline. Il Regolamento Parte Speciale definisce invece in modo preciso, per ciascun curriculum: a) l'elenco di tutte le attività formative, con l'indicazione dell'eventuale articolazione in moduli; b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti formativi e la durata in ore di ogni attività formativa; c) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale per ogni insegnamento; d) i vincoli di propedeuticità da soddisfare per poter sostenere gli esami. L'ammontare del tempo utilizzabile per lo studio personale dipende dalla tipologia degli insegnamenti. I crediti di tipo teorico (T) comportano di norma 8 ore di lezione in aula. La percentuale di studio personale è quindi pari al 68%. I crediti di tipo pratico-assistito (P) comportano 13 ore di esercitazioni in laboratorio. La percentuale di studio personale è quindi pari al 48%. I crediti di esercitazione (E) comportano 12 ore di esercitazione in aula. I crediti di tipo professionalizzante (PF) sono tipici unicamente del tirocinio e comportano 25 ore di lavoro per credito presso un laboratorio dell'Università o presso un'azienda o un altro ente esterno.
Art. 5	Curricula	Art. 25 comma 2 lettera d	Verranno attivati due curricula, "Chimica" (C) e "Tecnologie Chimiche" (TC). Il primo curriculum privilegia gli aspetti fondamentali della Chimica, mentre il secondo quelli industriali-tecnologici della stessa disciplina. Questi due curricula si differenziano solo al terzo anno secondo quanto descritto nel Regolamento, parte speciale.
Art. 6	Piani di Studio	Art. 19	La presentazione del Piano di Studio è obbligatoria per tutti gli studenti iscritti al terzo anno e per qualunque anno di corso nel caso di studenti iscritti a tempo parziale o che intendano realizzare un piano di studi personalizzato. La presentazione del Piano di Studio va effettuata entro la data stabilita

			dalla Scuola di Scienze M.F.N. e pubblicata sul sito web http://www.scienze.unige.it . I piani di studio sono approvati dal Consiglio del Corso di Studi, anche tenendo conto dei disposti degli art. 2 e 3. Il Piano di Studio non aderente ai curricula descritti nella parte speciale del Regolamento e nella SUA-CdS, ma conforme all'ordinamento didattico, oppure articolato su una durata più breve rispetto a quella normale, deve essere approvato dal Consiglio di Corso di Studi. Non possono essere approvati Piani di Studio difforni dall'ordinamento didattico.
Art. 7	Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche	Art. 22 comma 3	Gli insegnamenti potranno essere di tipo annuale, oppure semestrale, come indicato dal Manifesto degli Studi. L'acquisizione di crediti di tipo P e PF comporta l'obbligo di frequenza, anche per studenti lavoratori, disabili e con disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.). Tuttavia, per tali studenti potranno essere previsti orari personalizzati. Il CCS predisporrà per gli studenti disabili gli ausili loro necessari per acquisire una formazione pratica equivalente a quella di tutti gli altri studenti. La frequenza alle lezioni non è invece obbligatoria. Gli insegnamenti dovranno essere frequentati rispettando la loro ripartizione in semestri successivi prevista dal Manifesto degli Studi, salvo che esista un Piano di Studio personale approvato dal CCS.
Art. 8	Esami ed altre verifiche del profitto	Art. 20 Art. 22	L'acquisizione dei crediti previsti per ogni insegnamento o attività comporta l'aver superato una prova di esame o altra forma di verifica. Ogni docente definisce sulla scheda di insegnamento, entro la scadenza prevista dal Settore Offerta Formativa dell'Ateneo, per l'attività formativa della quale sia responsabile, le modalità dell'esame finale e di eventuali altre verifiche. Gli esami possono essere solo orali, solo scritti o prevedere sia una prova scritta che una prova orale. Queste informazioni vengono rese note, insieme al calendario degli appelli per l'anno solare successivo, anche sul sito web del Corso di Studi. Agli studenti disabili e agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.), previa richiesta esplicita inoltrata attraverso i referenti della Scuola per gli studenti disabili e D.S.A., sono consentite prove equipollenti per l'effettuazione delle prove scritte. Gli studenti disabili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari e con la presenza di assistenti, verificati e approvati dall'Ateneo, per l'autonomia e/o la comunicazione, in relazione al grado e alla tipologia della loro disabilità, se necessario. Le commissioni di esame di profitto sono nominate dal Direttore di Dipartimento o, su sua delega, dal Coordinatore del Corso di Studio. Esse sono costituite da almeno due membri. I decreti di nomina specificano il presidente e l'eventuale o gli eventuali supplenti. La valutazione della prova relativa ad un insegnamento o ad un'attività si effettua in trentesimi, tranne la verifica della conoscenza della lingua inglese, il tirocinio e le attività formative diverse dalla prova finale che non siano riconducibili a insegnamenti, per le quali è previsto un giudizio di idoneità. Devono essere previsti, durante ciascun anno accademico, almeno cinque appelli per gli insegnamenti che prevedono prove scritte e almeno sette appelli per quelli che prevedono solo prove orali.

			L'intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno 13 giorni. Possono essere previsti appelli durante il periodo delle lezioni soltanto per gli studenti che abbiano soddisfatto tutti gli obblighi sulla frequenza previsti dal proprio Piano di Studio.
Art. 9	Riconoscimento di crediti	Art. 18	<p>In conformità a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo, il CCS è competente per il riconoscimento dei crediti conseguiti in altri corsi di laurea. Quando uno studente richiede, anche informalmente, un riconoscimento dei crediti, il Coordinatore del CCS, anche tramite un suo delegato, istruisce la pratica, elaborando un'ipotesi, che viene quindi portata in discussione nel CCS, dove è eventualmente emendata e approvata.</p> <p>Gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio possono presentare domanda di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dalle attività formative svolte nell'altro percorso formativo al CCS che ne valuterà l'ammissibilità sulla base della vigente normativa.</p> <p>Il CCS delibera altresì sul riconoscimento di ulteriori conoscenze e/o abilità professionali e/o altre attività atte allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari ai sensi della normativa vigente.</p>
Art. 10	Mobilità e studi compiuti all'estero	Art. 23	<p>Il corso di laurea incoraggia gli studenti a compiere parte degli studi all'estero, specialmente nel quadro di convenzioni internazionali (Erasmus+). Condizione necessaria per il riconoscimento di studi compiuti all'estero è una delibera preventiva del CCS, formulata sulla base di una documentazione che sia in grado di comprovare le caratteristiche delle attività formative previste. Al termine del periodo di permanenza all'estero e sulla base delle certificazioni esibite, il CCS riconoscerà i crediti acquisiti. Gli studenti che acquisiscono, nel periodo di permanenza all'estero, almeno 12 CFU avranno inoltre diritto all'incremento di 1 punto sulla votazione di laurea.</p>
Art. 11	Prova finale	Art. 21	<p>Per il conseguimento della laurea lo studente deve possedere una competenza minima di conoscenza della lingua Inglese corrispondente al livello B1 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue). Per acquisire i crediti associati alla conoscenza della lingua Inglese, lo studente deve superare la prova d'esame organizzata dal Settore sviluppo competenze linguistiche (ex CLAT) o esibire certificazione in originale per il livello B1, o superiore, acquisita presso un ente o istituto accreditati, il cui elenco è disponibile alla pagina https://clat.unige.it/CertificazioniRiconosciute.</p> <p>La prova finale consiste nella stesura di una relazione sull'attività condotta durante il tirocinio (art. 14) e nella sua esposizione in forma orale pubblica davanti a un'apposita commissione. La commissione di laurea, nominata dal Direttore del Dipartimento o, su sua delega, dal Coordinatore del CCS, è formata da almeno 5 membri, i quali debbono essere docenti di ruolo che appartengano al CCS in Chimica o al Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università di Genova.</p> <p>Ulteriori regole relative all'attività di tirocinio e alla prova finale sono contenute in un apposito Regolamento dettagliato, predisposto dal CCS e disponibile sul sito web del Corso di Studi, contenente anche le regole da seguire per l'attribuzione del voto finale. La valutazione conclusiva terrà conto, oltre</p>

			che della prova finale stessa, delle valutazioni sulle attività formative e dello svolgimento di periodi di studio all'estero riconosciuti dallo stesso Corso di Studio, nonché, ove espressamente previsto, di altri elementi ritenuti rilevanti.
Art. 12	Orientamento e tutorato	Art. 24	Il CCS nomina uno o più referenti per l'Orientamento in entrata, che, in collaborazione con il Coordinatore del CCS e con la Commissione Orientamento di Scuola, organizzano attività rivolte ad orientare la scelta del Corso di Studi da parte di studenti delle scuole superiori. L'orientamento post-laurea è organizzato dal Dipartimento. L'attività di Tutorato è curata dal Coordinatore e dal Vice-coordinatore del CCS. In particolare, l'attività di tutorato consiste nel fornire informazioni sui contenuti e sugli obiettivi formativi del Corso di Studio, nell'assistenza all'elaborazione del Piano di Studio e alla scelta del curriculum, e nella guida alla proficua frequenza dei corsi.
Art. 13	Manifesto degli studi	Art. 22 Art. 26	Il Manifesto degli Studi, deliberato annualmente dal Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale su proposta del CCS, riporta, oltre alle informazioni più rilevanti tra quelle contenute nel presente Regolamento, informazioni sulla presentazione dei Piani di Studio, i periodi di svolgimento delle attività formative e i periodi, a questi non sovrapposti, di svolgimento degli esami di profitto, con l'osservanza di quanto previsto all'art. 22, comma 4 del regolamento didattico di Ateneo. L'elenco degli insegnamenti che, su richiesta, possono essere tenuti in lingua inglese, sarà definito sul Manifesto degli Studi.
Art. 14	Tirocinio		Il tirocinio consiste in un'attività pratica svolta presso un laboratorio dell'Università di Genova oppure presso un'azienda o ente esterno convenzionati con l'Università di Genova. È altresì contemplata e valorizzata la possibilità di svolgere il tirocinio presso un laboratorio di ricerca estero sulla base di accordi internazionali (Erasmus+). La Commissione Tirocini avrà il compito di organizzare le attività formative di tirocinio, nonché di nominare uno o più tutor specifici per ogni studente per seguire questa attività. Ulteriori regole relative all'attività di tirocinio e alla prova finale sono contenute in un apposito Regolamento di cui all'articolo 11.
Art. 15	Organi del CCS		Il Corso di Studio è governato dal CCS in Chimica, che governa anche la LM in Scienze Chimiche. Esso è presieduto da un Coordinatore, il quale nomina un Vice-coordinatore, che rimane in carica fino a decadenza o dimissioni del Coordinatore che lo ha nominato. La Commissione AQ del CCS, ai sensi dell'art. 4.9 delle Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità di Ateneo, è formata dal Coordinatore, da almeno due docenti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli studenti. Ulteriori Commissioni e Delegati sono definiti annualmente nel quadro D2 della SUA-CdS e pubblicati sul sito web del Corso di Studio.
Art. 16	Autovalutazione		La Commissione AQ si occupa delle procedure di autovalutazione e della stesura dei documenti relativi

			(SUA-CdS, Rapporto Ciclico del Riesame, Relazione sui questionari di valutazione del Corso di Studi e degli Insegnamenti, Schede di Monitoraggio Annuali). L'organizzazione e le responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio sono descritte in modo dettagliato nella sezione D2 della SUA-CdS. Il Coordinatore del CCS riceve i risultati dei questionari compilati dagli studenti sulle attività formative seguite ed eventualmente convoca privatamente i responsabili degli insegnamenti che hanno ottenuto una valutazione negativa, per concordare con gli stessi azioni concrete rivolte al miglioramento dell'attività didattica da loro svolta. Infine, stila una relazione annuale che riporta i risultati aggregati in forma anonima.
Art. 17	Norme transitorie e finali		Le norme del presente Regolamento si applicano interamente agli studenti iscritti per la prima volta nell'a.a. 2025/2026. Per le coorti precedenti si applicano le norme del Regolamento vigente all'atto della loro prima iscrizione.